



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

4997 - ICI IMU
20
ACCERTAMENTO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente -
- Dott. ORONZO DE MASI - Consigliere -
- Dott. ANNA MARIA FASANO - Consigliere -
- Dott. STEFANIA BILLI - Consigliere -
- Dott. MARGHERITA TADDEI - Rel. Consigliere -

R.G.N. 10782/2017

Cron. 4997

Rep.

Ud. 23/05/2019

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 10782-2017 proposto da:

CONSORZIO ASI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato PAOLA RESTAINO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MELIS, LUDOVICO MAZZON;

- **ricorrente** -

contro

COMUNE DI PALOMONTE, in persona del Sindaco pro tempore, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato VITO NICOLA CICCHETTI;

- **controricorrente** -

2019

2870

avverso la sentenza n. 9112/2016 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
18/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/05/2019 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA TADDEI.

N. 10782/2017 (34)

RILEVATO CHE

La questione che contrappone il Consorzio ASI (Area per lo Sviluppo Industriale) al Comune di Palomonte attiene all'impugnazione di otto avvisi di accertamento ICI per l'omesso pagamento dell'imposta ,sulle aree 6, 7, 8, 9(ex Sotogea), nelle annualità 2006-2007.In particolare, con il ricorso alla CTP di Salerno, il Consorzio rivendicava il riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art.7 co1 lett.a) del D.Lgs 504/1992 in ragione della propria natura giuridica e del fine istituzionale che garantiva. Tale impostazione veniva disattesa dalla sentenza n.233/13 della CTP di Salerno, che veniva impugnata dall'ASI avanti alla CTR della Campania, sezione staccata di Salerno .Con la sentenza n.9112/12/16 qui impugnata, la CTR accoglieva l'appello solo con riguardo all'applicazione dell'art.12 del D.Lgs n.472/1977 e riaffermava il principio secondo cui essendo il consorzio ,come da statuto è < ente pubblico economico (art.1) che esercita attività industriale e commerciale> ed è, pertanto, soggetto ad ICI al pari di un qualsiasi operatore commerciale ed industriale con riguardo ai lotti di terreno che rimangono nella sua disponibilità fino all'assegnazione al soggetto richiedente, non spettando al consorzio l'esenzione di cui all'art.7 co.1 lett.a) del D.Lgs n.504/1992, anche in ragione della presenza, nella compagine consortile, di un ente pubblico economico quale è il Banco di Napoli, che lo pone fuori dell'ambito soggettivo di cui all'art.7 cit.

CONSIDERATO CHE

Con i motivi di ricorso, e con memoria, il ricorrente deduce:

In relazione all'art. 360 co. 1 n. 3, 4, 5 cod.proc.civ. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 comma 1, lett. a) del D.LGS. n. 504/92 e dell'art. 31, comma 18, della legge 289/2002 nonché violazione e/o falsa applicazione dei precetti contenuti negli artt. 1, 4, 6 e 32 dello statuto consortile . In particolare il ricorrente censura la ricostruzione del quadro normativo di riferimento e la stessa interpretazione legislativa che porta ad escludere dal novero dell'agevolazione gli immobili del consorzio per la presenza del Banco di Napoli nella compagine consortile.

Il Comune di Palomonte resiste con controricorso.

Il ricorso non è fondato e va rigettato.

La Corte si è ripetutamente pronunciata sulle problematiche qui agite, elaborando una giurisprudenza, ormai consolidata, alla quale si ritiene di dover dare continuità. Premesso che il quadro di riferimento normativo è costituito dalla legge del 5 ottobre 1991 n.317 (art.36 co.4), dallo statuto consortile (art.1 co 1),e dalla legge

n.289/2002 , avente chiara natura interpretativa circa l'operatività dell'esenzione, quadro di riferimento giurisprudenziale sono le sentenze n.14293/2010 e n.12797/2016 che hanno chiarito i limiti entro i quali i consorzi assolvono finalità di natura pubblicistica, restando per il resto, detti enti, soggetti , sul versante tributario , alla normativa generale riguardante gli enti aventi finalità lucrativa .Tale profilo è ulteriormente avvalorato dalla presenza, come da statuto, di un istituto di credito nella compagine consortile, soggetto imprenditoriale, non individualmente esente ai fini dell'art.31 comma 18, della legge n.289/2002, posto che l'esenzione dall'imposta che l'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede per gli immobili (destinati esclusivamente ai compiti istituzionali) posseduti - fra l'altro - dai consorzi tra gli enti pubblici territoriali ivi indicati deve ritenersi applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti - non territoriali - che siano individualmente esenti ai sensi della citata disposizione, in virtù dell'art. 31, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, norma avente una chiara natura di interpretazione autentica e, quindi, efficacia retroattiva, con conseguente applicabilità nei procedimenti pendenti.(Cass.n.19380 /2003).

Ne consegue un obiettivo ed inequivoco riscontro all'inapplicabilità della clausola di esenzione di cui all'art.7 co 1 lett.a) del d.lgs n.504/1992, che, per sua natura è norma di stretta interpretazione, avendo natura derogatoria di previsioni impositive generali, ed è quindi insuscettibile di estensione al di là delle ipotesi tipiche disciplinate e, che, pertanto, è applicabile agli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici ivi elencati "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali". Non potendosi identificare il concetto di "finalità istituzionali", che sono proprie dell'ente locale e che costituiscono la ragione d'essere dello stesso, con quello di "servizi pubblici", che, invece, non rientrano tra i compiti istituzionali e possono essere svolti anche tramite altri soggetti, come le aziende municipalizzate od altri enti o società, ne consegue che detti soggetti, svolgendo attività commerciali, non hanno ragione di godere dell'esenzione (Cass.24593/2010).

Per le ragioni su esposte ,il ricorso va rigettato. Al rigetto consegue la condanna alle spese liquidate in dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori se dovuti e rimborso delle spese in misura forfettaria di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte

del ricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto .

Così deciso in Roma Camera di consiglio del 23 maggio 2019

Il Presidente

D. Chindemi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, 25 FEB 2020

IL CANCELLIERE

Dott. ~~Carista~~ Luca Dionigi

